



Parco delle Orobie Bergamasche

OGGETTO: Precisazioni in merito all'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza mediante Conferenza di Servizi.

A seguito di alcuni problemi recentemente sorti nell'istruire Valutazioni di Incidenza, si deve evidenziare quanto segue, soprattutto in merito alle scadenze fissate dagli Enti in sede di convocazione di Conferenze di Servizi.

In seguito all'entrata in vigore della D.g.r. 4488 del 28.03.2021, la documentazione di progetto degli interventi proposti risulta spesso carente o del tutto mancante delle condizioni d'obbligo di cui all'allegato D) della stessa D.g.r.: ciò costringe il Parco a chiedere integrazione ed interrompe i termini del procedimento. Questo accade di norma quando il proponente intende attivare la procedura di Screening specifico.

Nel caso di redazione di Studio di Incidenza e attivazione della procedura di Valutazione appropriata, invece, ai sensi dell'allegato A) della Dgr sopra citata, lo scrivente ha l'obbligo di procedere alla pubblicazione dello Studio di Incidenza relativo agli interventi in progetto, a disposizione di eventuali osservazioni dei diversi portatori di interesse e delle ONG; la durata della necessaria pubblicazione è fissata da Regione Lombardia in 30 giorni dalla data di pubblicazione. Solo successivamente a tale termine il Parco potrà quindi procedere alla richiesta di eventuali integrazioni e/o alla trasmissione del Decreto di Valutazione di Incidenza.

Comunque, in ogni caso, la legge 241/90 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo ha espressamente escluso l'operatività del silenzio-assenso e della d.i.a. in materia ambientale (artt. 20 e 19), senza alcuna eccezione, in considerazione del fatto che in questo campo la partecipazione nelle procedure delle valutazioni ambientali è posta a tutela degli interessi, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento che non possono essere sacrificati.

Ciò vale in particolare per la Valutazione di Incidenza, in quanto istituito derivante dal diritto europeo che non ammette alcun silenzio assenso, ma un provvedimento espresso, a pena di inefficacia dei titoli rilasciati.

Si ricorda che la Valutazione di incidenza, tra l'altro, non può essere rilasciata in via postuma, sicché colui che proceda all'esecuzione di lavori senza aver ottenuto una valutazione di incidenza favorevole, al limite con condizioni, rischia di dover demolire il manufatto realizzato (Consiglio di Stato, 4135/2021).

Si ricorda che le Linee Guida 2019 sulla valutazione di incidenza approvate in conferenza Stato Regioni, recepite pure da Regione Lombardia, regolano in modo rigoroso ogni procedimento in cui si collochi la VINCA, ribadendo che nessun intervento incidente sui siti possa essere autorizzato senza la conclusione di questa valutazione.

Al fine di evitare equivoci e malintesi, ma anche per evitare inutili complicazioni procedurali e conseguenti disagi, si prega quindi di prendere nota di quanto sintetizzato, anche per la conseguente definizione delle tempistiche da prevedere nella durata delle conferenze di servizi.

Distinti saluti.

firmato
IL DIRETTORE
Dott. Mauro Villa